



IL RETTORE

- VISTO il D.R. n. 1523/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato in *Psicologia della Comunicazione e del Marketing* (Classe: LM-51);
- VISTO il D.R. n. 1524/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato in *Neuroscienze Cognitive e Riabilitazione Psicologica* (Classe: LM-51);
- VISTO il D.R. n. 1525/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato in *Psicologia applicata ai contesti della salute, del lavoro e giuridico-forense* (Classe: LM-51);
- VISTO il D.R. n. 1526/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato in *Psicologia dello sviluppo tipico e atipico* (Classe: LM-51);
- VISTO il D.R. n. 1528/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato in *Psicologia clinica* (Classe: LM-51);
- VISTO il D.R. n. 1529/2017 con il quale è stato emanato il bando di concorso relativo alle modalità di ammissione al Corso di Laurea Magistrale ad accesso programmato in *Psicopatologia dinamica dello sviluppo* (Classe: LM-51);
- VISTO il D.R. n. 2192/2017 con il quale è stata nominata la Commissione di vigilanza per la prova di ammissione unica ai corsi di laurea magistrale LM-51 ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Psicologia per l'A.A. 2017-2018 di cui ai D.D.R.R. 1523, 1524, 1525, 1526, 1528, 1529 del 21 giugno 2017 e convocata la stessa per il giorno 4 settembre 2017;
- VERIFICATA la correttezza degli atti e accertata la regolarità dello svolgimento della prova per test di ammissione ai corsi in parola in data 4 settembre 2017 presso le aule 1,2,3,4,5 della Facoltà di Economia di questo Ateneo site in via del Castro Laurenziano 9;
- RILEVATO che a seguito dell'espletamento della prova per test di cui sopra gli uffici hanno ultimato i propri lavori, con la predisposizione della graduatoria di merito e la conseguente pubblicazione in data 13.9.2017 sul sito web istituzionale;
- VISTA la relazione tecnica prot. 70808 del 15.9.2017 del Direttore del Centro InfoSapienza, nella quale viene comunicato che 40 dei totali 90 quesiti somministrati ai candidati per la prova di ammissione ai corsi di cui sopra non risultano inediti, essendo stati utilizzati per le prove di ammissione ai medesimi corsi di studio negli anni accademici precedenti e diffusi attraverso social media,

nonché il verificarsi di una disfunzione tecnica nei sistemi di correzione informatizzata degli elaborati, che ha condotto a un insanabile e generalizzato disallineamento tra elaborati e griglie di correzione, tale da comportare una errata formulazione della graduatoria;

ACCERTATA l'impossibilità oggettiva di una rinnovazione delle operazioni di correzione degli elaborati, finalizzata al corretto computo del 50% del punteggio totale, ai fini della graduatoria come previsto dai bandi di concorso in epigrafe;

CONSIDERATO altresì, che dette disfunzioni nella correzione dei test di ammissione hanno reso i risultati della prova, così come cristallizzati nella graduatoria, non utilizzabili ai fini di una oggettiva e imparziale selezione dei candidati e della meritevolezza degli stessi;

RITENUTO che siano, altresì, venuti meno i principi e le garanzie di *par condicio* tra i candidati, atteso che, in conseguenza della pubblicità di parte dei quesiti nonché delle segnalate disfunzioni, di cui alla suddetta relazione tecnica, è risultata l'assoluta mancanza di criteri oggettivi, applicabili in modo uniforme, per procedere ad una valutazione degli elaborati dei candidati secondo le prescrizioni e le modalità del bando di concorso;

VERIFICATO che non si è ancora provveduto all'approvazione degli atti del concorso e alla definitiva individuazione degli studenti vincitori delle procedure concorsuali di ammissione ai corsi di Laurea Magistrale LM-51 in argomento;

RICHIAMATA la costante giurisprudenza del giudice amministrativo, che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A., da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n. 743, Sez. IV, 28 gennaio 2010, n. 363);

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra esplicitate, è assolutamente prevalente l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela, limitatamente agli atti e alle operazioni di espletamento della prova per test di ammissione dei candidati, facendo salvi gli atti precedentemente compiuti, siccome legittimi;

VALUTATO pertanto, che siffatto annullamento è conforme e coerente con i principi - di rilevanza costituzionale - di buon andamento, efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa, nonché di conservazione degli atti caratterizzati da autonoma e funzionale validità;

VALUTATO altresì, che il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale esporrebbe l'Ateneo al rischio concreto ed attuale di ricorsi, attivabili da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti, proprio a causa della errata correzione dei test e della conseguente graduatoria, determinatasi su una errata valutazione dei candidati;

ACCERTATO l'interesse attuale e concreto all'annullamento degli atti e delle relative operazioni, inerenti alla prova per test di cui trattasi, che deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto riguardo agli interessi dei destinatari del procedimento e dei controinteressati;

RIBADITO che non si è ancora provveduto all'approvazione degli atti del concorso, per cui un eventuale provvedimento di annullamento, in via di autotutela, non andrebbe a

ledere posizioni giuridiche qualificate, riconosciute meritevoli di apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente interesse pubblico, teso alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 21-nonies, comma 1, della Legge n. 241/90 e successive modificazioni;

SENTITO il Preside della Facoltà di Medicina e Psicologia;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere

DECRETA

- 1) di annullare la prova per test di ammissione, prevista per l'accesso ai corsi di laurea magistrale LM-51 ad accesso programmato della Facoltà di Medicina e Psicologia per l'A.A. 2017-2018, di cui ai D.D.R.R. 1523, 1524, 1525, 1526, 1528, 1529 del 21 giugno 2017, convocata per il giorno 4 settembre 2017 e tenutasi in pari data con salvezza di tutti gli atti precedenti;
- 2) di indire una nuova prova di ammissione, per la quale data e sedi saranno comunicate con separato provvedimento e con preavviso minimo di 15 giorni;
- 3) di ammettere alla nuova prova di cui al punto 2) solo ed esclusivamente coloro che erano presenti alla prova di ammissione svoltasi in data 4 settembre 2017;
- 4) di rimborsare, a coloro che parteciperanno alla ripetizione della prova, gli eventuali costi di trasporto e/o alloggio sostenuti per la partecipazione alla prova di ammissione del 4 settembre 2017, previa valutazione discrezionale da parte dell'Amministrazione circa la idoneità, congruità e pertinenza della documentazione di spesa, da presentarsi alla Segreteria Studenti della Facoltà di Medicina e Psicologia.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL RETTORE